

## USURA: MOLTIPLICATORE DEL CIRCUITO CRIMINALE

di Isabella Martucci\*

### 1. Introduzione

Da più parti si è sostenuto e per molti versi si sostiene ancora che il fenomeno dell'usura, che pur ha origini antiche, sia generato dal cattivo funzionamento del mercato del credito. A mio parere oggi più che mai in un'economia globalizzata ove i movimenti di capitale sono scevri da qualsiasi controllo, appare imprescindibile, per tutelare la concorrenza, che il mercato del credito sia quanto più possibile trasparente e fornisca una perfetta informazione agli operatori. Purtroppo proprio la capacità di muovere in tempo reale grandi ammontari di denaro da un mercato all'altro in un mondo senza frontiere consente alla criminalità organizzata una capacità di lavaggio della dirty money estremamente ampia e soprattutto la diffusione di strumenti finanziari derivati permette una larga possibilità di occultamento prima e laundering poi.

Se, pertanto, si può riconoscere nel cattivo funzionamento del mercato del credito una delle cause dell'usura, non si può disconoscere che questo fenomeno è grandemente cresciuto negli ultimi decenni grazie alla capacità di costituire esso stesso mezzo di riciclaggio e forma di penetrazione nelle economie attraverso l'acquisizione di attività produttive apparentemente legali da parte della criminalità organizzata, che, inquinando il sistema finanziario, rallenta il processo di crescita reale dell'economia. Mercati finanziari che funzionano in maniera efficiente sono, infatti, in grado di offrire liquidità, favorendo la ripartizione del rischio e consentendo una migliore allocazione delle risorse tramite l'accumulazione del capitale, la specializzazione produttiva e l'introduzione di nuove tecnologie. D'altro canto essendo i mercati finanziari caratterizzati da asimmetria informativa<sup>1</sup> il

---

\*Assistente Ordinario di Economia Politica, Professore Supplente di Economia II Cattedra, Facoltà di Giurisprudenza, Professore Supplente di Economia Internazionale, Facoltà di Scienze Politiche della Università di Bari.

L'Autrice ringrazia gli anonimi *referee* per i preziosi suggerimenti.

<sup>1</sup> Il ruolo che i mercati finanziari in presenza di perfetta e imperfetta informazione esercitano sul processo di crescita reale dei sistemi economici è stato analizzato sia in modelli con progresso tecnico esogeno che endogeno. Nei primi mercati finanziari influenzano le variabili reali, come lo stock di capitale, ma non il suo tasso di crescita, nei secondi anche quest'ultimo ne subisce gli effetti tramite il finanziamento della produzione di nuova tecnologia. Tra i numerosi modelli di crescita esogena: J. G. GURLEY – E. S. SHAW (1955), *Financial Aspects of Economic Development*, American Economic Review; M. MONTI (a cura di) (1969), *La moneta in una teoria del finanziamento*, in *Problemi di economia monetaria*, Etas

processo di crescita reale può essere rallentato dal razionamento del credito ancor più quando esso è causa scatenante del ricorso al mercato illegale del credito da parte di coloro che chiedono fondi per finanziare i propri progetti di investimento. E' possibile stabilire così una connessione tra rallentamento della crescita reale, inquinamento e inefficienza del sistema finanziario generata dal prevalere in alcune aree, tra cui il Mezzogiorno d'Italia, di una imprenditoria criminale che si è appropriata del territorio attraverso un processo di contaminazione dei mercati legali del credito che vede nel prestito usurario il suo moltiplicatore.

## 2. Il fenomeno dell'usura

L'etimologia del termine usura è latina derivando da *usus* che indica l'utile che va riconosciuto al creditore in aggiunta alla restituzione del bene mobile o del denaro ottenuto in prestito. La pratica dell'*usus* è antica ed inizialmente riferita alla concessione di uso anche e soprattutto di derrate alimentari sebbene, nel primo riferimento documentario, il Vecchio Testamento<sup>2</sup> essa sia ritenuta punibile ove praticata a membri della comunità israelita. L'accezione moderna del termine, inteso come interesse eccessivo applicato alla concessione di un mutuo, non poteva essere applicabile quando le economie erano prevalentemente agricole e la richiesta di prestito veniva avanzata per il mero sostentamento di coloro che si trovavano in stato di indigenza. Anche in epoca romana quando l'*usus* diviene sui prestiti di derrate alimentari molto rilevante, si cerca di porre rimedio introducendo il *fenus unciarum*<sup>3</sup> ma il rapido sviluppo di Roma con la conseguente

---

Kompass, Milano. Per quella crescita endogena: V. BENCIVENGA - B. SMITH (1991), *Financial Intermediation and Endogenous Growth*, *Review of Economic Studies*; V. BENCIVENGA - B. SMITH, (1993), *Some Consequence of Credit Rationing in an Endogenous Growth Model*, *Journal of Dynamics and Control*, (1993).

<sup>2</sup> Cfr. ESODO 22, 24 – LEVITICO 25, 37 – DEUTERONOMIO 23, 20. In ciascuno di questi passi viene condannato il prestito ad usura effettuato, tra israeliti e tra questi e i forestieri che fossero ospiti presso di loro; in quanto ritenuto peccato contro Dio generato dall'aver approfittato dello stato di bisogno di un fratello. La prescrizione comunque essendo ritenuta valida solo nei confronti dei soggetti succitati ha consentito nel medioevo agli ebrei di esercitare attività di concessione di prestito molto lucrose.

<sup>3</sup> Cfr. TACITO, *Annali*, 7, 16, 2 ove il *fenus unciarum* viene fatto risalire alle XII Tavole, mentre per Tito Livio esso ha origine da un plebiscito del 357 a. C. promosso dai tribuni M. Duilio e L. Menenio, al quale avrebbe fatto seguito una riduzione dei tassi nel 347 a. C. e la loro abolizione con la *lex Genucia*. Il prof. O. NUCCIO (1996), nell'articolo: "Misinterpretazioni ed equivoci nella storia dell'interesse", in *Rassegna economica*, n.2, Apr.-Giu., afferma che si è spesso equivocato nell'interpretare il termine usura nei testi antichi. Il termine, che usato al singolare indica prestito senza interesse e al plurale prestito con interesse, non è mai stato inteso dai Romani in senso negativo, individuandosi con esso sempre e solo l'utilizzazione di qualcosa. Successivamente il vocabolo usura venne usato come sostituto di *foenus* - interesse – esprimendo la fecondità del capitale.

diversificazione delle attività produttive, vede il sorgere di figure quali i *feneratores* e gli *argentari*. Si avvertì, perciò, la necessità di regolamentare l'esazione di interessi per l'uso del danaro che non doveva superare il doppio del capitale prestato<sup>4</sup>. Con gli imperatori Costantino e Giustiniano si arriva a porre in essere una regolamentazione che fissa il livello dell'interesse da percepire a seconda della natura sia del mutuo che del mutuatario e del mutuante e, proprio con Giustiniano<sup>5</sup> si stabilisce che il diritto a percepire interessi debba essere specificatamente stipulato.

In tutto il periodo romano, quindi, viene non solo tutelato il mutuatario debole, ma anche perseguito il mutuante esoso cui viene inflitta una pena pecuniaria che con Diocleziano assumerà il carattere di sanzione penale, anche se non va oltre l'inflizione dell'infamia.

La caduta dell'impero romano e la conseguente frammentazione dei territori, che non vengono mai governati tanto a lungo da poter porre in essere programmi di sviluppo dell'economia, fanno regredire rapidamente tutte le attività produttive relegando le popolazioni, già provate dalle invasioni barbariche, a livelli di mera sussistenza. Alla quasi inesistente autorità civile si contrappone quella ecclesiastica che acquista sempre più forza divenendo unico punto di riferimento non solo morale ma anche politico.

Tutto il Medioevo è segnato dal potere della Chiesa che tende a regolamentare in maniera consona alla morale cristiana tutti gli aspetti della vita e che, pertanto, ha nei confronti dell'usura un atteggiamento fortemente repressivo<sup>6</sup>. Quando, però, l'economia medievale<sup>7</sup> comincia a risvegliarsi grazie al fiorire dei commerci e si rende necessario nuovamente l'uso della moneta per facilitare gli scambi e compaiono le prime lettere di cambio

---

<sup>4</sup> Alla fine dell'età repubblicana il tasso di interesse massimo è pari al 12% annuo, cosiddetta *usurae centesimae*, e questo limite non viene più rimosso anche in età imperiale ove addirittura si afferma il divieto di anatocismo, *usurae-usurarum*.

<sup>5</sup> Cfr. GIUSTINIANO, NOVELLA del 535 d. C.

<sup>6</sup> La Chiesa condanna l'usura solo dopo il Mille in base ad una errata interpretazione sia del testo del Levitico che degli scritti dei Padri della Chiesa. A tal proposito si veda O. NUCCIO (1987), *Il pensiero economico italiano. Le fonti -1050-1450-, l'etica laica e la formazione dello spirito economico*, tomo I, Gallizzi ed., Sassari.

<sup>7</sup> Molti attribuiscono al Riformatore Calvino il merito di aver riconosciuto la liceità dell'interesse su prestito. In effetti già Imerio, giureconsulto vissuto tra la seconda metà del sec. XI e gli inizi del XII, dedicandosi allo studio del Corpus Iuris Civilis e dando avvio alla formazione di una scienza giuridica autonoma, si occupò anche di usura e affermò la liceità dell'interesse su prestito precisando che il contratto di mutuo non fa acquisire la proprietà del bene prestato, ma solo il suo uso e, pertanto, colui che lo adopera deve pagarne il prezzo, cioè l'interesse. Successivamente altri giuristi come Cino da Pistoia e Bartolo da Sassoferrato hanno riconosciuto la gratuità del contratto di mutuo, in base al principio già statuito nel diritto romano, ma hanno ammesso che le "usurae" dovessero essere corrisposte da colui che fa fruttare il danaro ricevuto in prestito. L'interesse è quindi lecito in quei contratti diversi dal mutuo, come quelli di cambio. A tal proposito si veda O. NUCCIO, nell'art. citato, alle pagg. 290 e seg.

insieme con un embrionale sistema bancario, si pone in dubbio la illiceità dell'interesse su prestito.

Se fino al XIII secolo l'autorità civile si era mossa sulla stessa lunghezza d'onda di quella ecclesiastica condannando il percepimento di interessi su prestiti, rivede le proprie posizioni legalizzandolo per quanto attiene il credito commerciale e al consumo. Le esigenze connesse alla crescita delle attività commerciali, cioè la capacità di ottenere finanziamenti, nonché quella di trasferire fondi da un territorio all'altro, danno vita ad un mercato del credito, per lo più gestito dagli ebrei, nel quale colui che concede prestito contro pegno non viene più condannato dall'autorità civile ed è tollerato da quella ecclesiastica. Nascono così i primi istituti di pegno che dapprima tendono a calmierare il prezzo del credito notevolmente cresciuto a seguito della depressione che colpì tutta l'Europa verso la metà del '400, ma che, in seguito, cercano di sottrarre agli ebrei il monopolio del mercato del credito. E' con questo scopo che vengono istituiti ad opera dei Francescani i monti di pietà per le cui spese di gestione viene ritenuto legittimo il pagamento degli interessi sui prestiti erogati.

E' possibile notare un sostanziale mutamento di rotta: non ogni interesse pagato per un prestito può essere ritenuto usurario, anche se nelle economie sempre più tese all'industrializzazione e alla modernizzazione si forma e si sviluppa, accanto al mercato legale del credito, uno illegale al quale si rivolge quella fascia di popolazione ancora stretta nei lacci della povertà. Ritenuto, però, legittimo, sia nella protestante Inghilterra che nella cattolica Europa, la remunerazione del prestito, si provvede a fissare il livello del tasso di interesse, il cui valore massimo mutava a seconda del tipo di mutuo e del mutuante, con molteplici disposizioni legislative<sup>8</sup>.

Per venire all'Italia ed ai tempi nostri, la norma contenuta nel codice penale del 1931 all'art. 644 (*usura*) e 644 bis (*usura impropria*)<sup>9</sup> ha regolamentato la materia sino all'emanazione della legge 108 del marzo 1996, che ha abrogato questi articoli sostituendoli (art.1) e fissando (art.2 comma 4) il limite, oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari,

---

<sup>8</sup> Nel 1541 l'imperatore Carlo V fissò il tasso di interesse nei limiti delle *usuræ centasimæ* con un provvedimento che interessò tutta l'Europa, anche se la Chiesa fino al 1821, anno in cui la Sacra Congregazione del Santo Ufficio, essendo pontefice Pio VII, statò non essere peccato la concessione di prestito ad interesse, ritenne sempre illecita l'usura. La legislazione italiana, fortemente influenzata dall'atteggiamento ecclesiale, ha punito penalmente l'usura come testimoniano i codici degli stati preunitari ed anche il codice sardo del 1839, anche se poi nel codice Zanardelli la norma viene abolita e si ha una nuova statuizione solo con il codice del 1931, anche se in epoca fascista si era provveduto di fatto a reprimere il fenomeno.

<sup>9</sup> L'usura impropria regolamentata dall'art. 644 bis del C. P. che è stato inserito in base alle disposizioni dell'art. 11 quinquies della legge 07-08-1992 n. 356, tutela coloro che esercitano attività professionale e/o imprenditoriale, precisando che non si tiene conto, tanto della natura del soggetto passivo del reato, quanto delle sue condizioni di difficoltà economica e finanziaria.

pari al tasso medio globale su base annua rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, di concerto con la Banca d'Italia e l'Ufficio Cambi, e applicato dalle banche e dalle società finanziarie che esercitano l'attività di credito<sup>10</sup>.

### **3. Razionamento del credito e usura: causa ed effetto?**

Occorre, quindi, chiedersi perché si formi una domanda di credito che viene soddisfatta da un'offerta su un mercato parallelo a quello legale. Comunemente si ritiene che la figura dell'usuraio nasca là dove il richiedente prestito non può, per ragioni varie, aspirare al credito degli intermediari bancari. Io ritengo, in verità, che il discorso sia più ampio e complesso e che un'interpretazione più coerente con la realtà debba partire dalla disamina del ruolo del mercato legale del credito: l'intermediazione bancaria nasce dalla necessità di rendere compatibili le scelte di portafoglio degli operatori in surplus, solitamente le famiglie, con quelle degli operatori in deficit, quali imprese e pubblica amministrazione. Il successo dell'intermediazione dipende dalla capacità di emettere passività che, per le caratteristiche di rendimento e rischio, siano appetite dalla famiglie e acquisire attività che risultino gradite alle unità in deficit.

L'intermediario svolge, pertanto, un importante ruolo nella trasformazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari: accetta di emettere, come proprie passività, attività a rendimento certo e rischio contenuto, per lo più a breve-medio termine, gradite alle famiglie, acquisendo passività emesse da P. A. e imprese con redditività e rischio diversi. Tale operazione di trasformazione comporta un costo di intermediazione che sarà tanto più elevato quanto più ampia è la differenza per scadenza e rischio tra le attività desiderate dai due operatori. In altre parole, la diversità dei tassi di rendimento dei due tipi di attività finanziaria costituisce da un lato il profitto dell'intermediario, dall'altro il costo che la collettività paga per attuare il trasferimento delle risorse dagli operatori in avanzo a quelli in disavanzo.

Si è definito operatore in surplus la famiglia che è l'unità presso la quale si forma il risparmio e ci si può chiedere che cosa induca a risparmiare. Nel

---

<sup>10</sup> La fissazione del cosiddetto tasso-soglia ha suscitato molte critiche da parte degli economisti perché la norma, sostituendosi al mercato, nella determinazione del prezzo del credito, può emarginare ulteriormente dal mercato legale i soggetti economicamente più deboli. Infatti essendo il tasso usurario calcolato aumentando del 50% il tasso medio di interesse applicato alla singola operazione di prestito sull'intero territorio e senza distinguere tra i diversi prestatori, non tiene conto delle differenze tra i tassi riscontrabili in alcune aree, come ad esempio nel Mezzogiorno. Questo porrebbe in difficoltà proprio i debitori potenziali più deboli, perché non in grado di fornire adeguate garanzie, e, quindi, presumibilmente razionati sul mercato legale, non lasciando altra alternativa che il rivolgersi a quello illegale.

pensiero economico il risparmio è stato diversamente definito: per i neoclassici si identifica la decisione di astensione dal consumo con quella di investimento, rinvenendo in questa scelta l'unica<sup>11</sup> possibilità di incremento dello stock di capitale, scelta che, tra l'altro, viene ritenuta fattibile solo dai percettori di profitto, considerando i lavoratori portatori di una propensione al risparmio pari a zero<sup>12</sup>. La teoria marginalista vede l'accumulazione non generata dall'esistenza di un'indubbia lotta di classe tra percettori di profitto da un lato e di salario dall'altro, ma piuttosto derivante dal processo di scambio realizzato nel mercato. Invero, poiché ogni operatore agisce per il perseguimento del proprio interesse e, quindi, cerca di massimizzare la funzione di utilità nel caso del consumatore e del profitto in quello dell'imprenditore, il mercato è il luogo in cui gli interessi contrapposti si compongono. La teoria neoclassica privilegia il momento allocativo a quello accumulativo e nell'analisi delle condizioni, che garantiscono l'ottima allocazione delle risorse date e scarse fra usi alternativi si scopre un principio di validità universale<sup>13</sup>. L'operatore, quindi, sceglie il proprio pattern di consumi al fine di massimizzare l'utilità conseguibile con risorse date non solo nel periodo presente ma anche in quello futuro e può, pertanto, decidere di astenersi dal consumo e risparmiare. L'opzione tra consumo presente e futuro è analizzata in relazione al reddito e alla sua distribuzione nel tempo<sup>14</sup> ed essa è tanto più elevata quanto minore è il reddito e veloce la sua crescita attesa. Considerando il tasso di preferenza temporale e il tasso di interesse, l'individuo sarà tanto più indotto a indebitarsi quanto maggiore è il primo rispetto al secondo e tale comportamento perdura finché l'accresciuta disponibilità del reddito presente non annulla il divario; è ovvio che in maniera opposta si comporterà colui che ha un tasso di preferenza intertemporale minore rispetto all'interesse. Nel mercato del prestito, in cui si suppone vengano le condizioni di concorrenza perfetta, al dato tasso di interesse si formano una domanda e un'offerta di fondi e ove l'una prevalga sull'altra, il tasso aumenta e/o diminuisce sino al raggiungimento dell'equilibrio, ossia alla eguaglianza dei tassi di preferenza intertemporale di tutti gli individui. Ove, poi, si consideri la possibilità che gli individui dispongano di un reddito, la cui espansione nel tempo dipende dall'uso che

---

<sup>11</sup> Cfr. A. SMITH (1975), *La ricchezza delle nazioni*, *Classici dell'economia*, Collana diretta da G. Di Nardi, UTET, Torino, per il quale "saving is spending".

<sup>12</sup> Per Ricardo l'accumulazione del capitale è il motore dello sviluppo economico e la realizzazione di profitti via via crescenti la garantiscono. Cfr. D. RICARDO (1986), *Sui principi dell'economia politica e della tassazione*, *Classici dell'economia*, UTET, Torino.

<sup>13</sup> L. Robbins (1947) nel "Saggio sulla natura e l'importanza della scienza economica" UTET, Torino, a pag. 20, definisce l'economia quale scienza che "studia la condotta umana come una relazione tra scopi e mezzi scarsi applicabili ad usi alternativi".

<sup>14</sup> Si fa qui riferimento all'analisi che Fisher conduce di quel particolare mercato in cui si determina il tasso di interesse; Cfr. I. FISHER (1930), *The Theory of Interest*, Mckelley, New York.

ciascuno fa delle proprie risorse, è presumibile che il singolo operatore, agendo sempre secondo l'ottica massimizzante, tenda a realizzare il maggior valore attuale del reddito. Ciò, ovviamente, implica accettare nel presente un più basso livello di reddito rispetto al futuro: definiremo propensione all'investimento il divario tra il rapporto rendimento (maggior reddito futuro) e costo (minor reddito presente) e il tasso di interesse.

La teoria neoclassica, quindi, ritiene che qualsiasi ammontare di risparmio possa essere assorbito da un pari investimento che è sensibile alle variazioni del tasso di interesse inteso come prezzo d'uso del capitale. La teoria keynesiana, invece, dimostra che il risparmio, pur potendo in qualche misura dipendere dal tasso di interesse, è una grandezza residuale, che dipende dal reddito. Considerando una relazione tra consumo e reddito diretta, con propensione marginale al consumo positiva, minore dell'unità e decrescente al tendere del reddito al pieno impiego, la propensione a risparmiare sarebbe crescente rispetto al reddito e, pertanto, nulla garantirebbe la coincidenza con più elevati livelli di investimento. Inoltre il tasso di interesse non dipende da grandezze reali, ma monetarie e pur supponendo che il mercato della moneta realizzi una notevole flessibilità verso il basso dell'interesse, è possibile che ad esso non corrisponda un investimento atto ad assorbire il risparmio realizzato, ove si ritenga l'investimento più sensibile al tasso di profitto atteso che non al tasso di interesse. Ed, è proprio l'incertezza sulle aspettative di profitto che rende aleatoria l'eguaglianza tra reddito prodotto e speso a livello di pieno impiego delle risorse. La rivoluzione keynesiana consiste proprio nell'aver posto l'accento sulla inesistenza nella realtà di quel meccanismo di perfetta informazione che caratterizza invece il pensiero neoclassico e, conseguentemente, nessun mercato appare possedere i tratti distintivi della concorrenza pura, ma piuttosto quelli della concorrenza monopolistica o dell'oligopolio. Se nell'ideale mercato walrasiano non vi è differenza tra gli operatori, tanto che all'inizio delle contrattazioni non si riesce a distinguere tra le varie categorie, nel mercato reale le distinzioni sono nette: è l'imprenditore capitalista che, anticipando moneta per pagare la forza lavoro, dà vita al processo produttivo, distinguendosi da chi, cedendo lavoro, svolge in quello stesso processo un ruolo totalmente diverso.

Ad un primo esame il mercato del credito appare come atto a ristabilire l'eguaglianza offrendo a tutti la possibilità di essere uniti in deficit o in surplus, ma ciò accade solo nella misura in cui tutti siano posti in condizione di accedere al mercato dei finanziamenti e di ricevere le risorse necessarie. In realtà gli intermediari bancari concedono credito sulla base di valutazioni che concernono la solvibilità futura del debitore e sono frutto di dati tratti da esperienze passate. Conseguentemente non tutti sono meritevoli di credito non già sulla base, nel caso di imprese, di progetti di investimento non validi, ma piuttosto di comportamenti precedentemente assunti. Le banche, pertanto, per concedere credito chiedono garanzie che non sono finalizzate a ridurre il

rischio di inadempimento dell'obbligazione, ma a contenere le conseguenze di un possibile errore di valutazione. Bisogna però sottolineare che la garanzia riduce l'accesso al credito e, al contrario di quel mercato ideale basato sull'uguaglianza degli agenti, tende a differenziare le unità in avanzo da quelle in disavanzo. Il mercato del credito, quindi, non è accessibile in modo eguale a tutti gli operatori e le operazioni in esso effettuate non appaiono il risultato di libere scelte, ma di una sottoposizione a condizionamenti sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda.

D'altronde, come ho già prima precisato, il successo dell'intermediazione dipende dalla capacità di porre in contatto richiedente e offerente, ma i limiti alla mobilità e i vincoli istituzionali portano alla *segmentazione* del mercato del credito che assume i connotati dell'oligopolio, ove la discriminazione dei prezzi, al fine di massimizzare i profitti, è la regola fondamentale che governa le decisioni delle singole unità operative: è questo ciò che spiega la diversità dei tassi di interesse attivi e passivi tra diverse aree geografiche di uno stesso sistema economico. Il razionamento del credito e, quindi, l'esistenza di un'offerta sistematicamente inferiore alla domanda è conseguenza di asimmetrie informative<sup>15</sup> e conduce ai casi di selezione avversa e di moral hazard, nel senso che quando il tasso di interesse sui prestiti aumenta, le imprese con progetti meno rischiosi tendono ad uscire dal mercato, mentre vi rimangono quelle con progetti più rischiosi perché connessi a più elevato rendimento. Pertanto, le banche tendono a razionare il credito e il mercato non raggiunge l'equilibrio secondo i meccanismi tradizionali, in quanto il prezzo è inferiore a quello che renderebbe eguali domanda ed offerta di credito.

Il razionamento può essere distinto in temporaneo o permanente a seconda del tipo di squilibrio cui si riferisce<sup>16</sup>, ma comunque è sempre dipendente dal grado di segmentazione dei mercati o da fattori istituzionali che limitano la variabilità temporale dei tassi di interesse. E' pur vero che, anche in condizioni di concorrenza perfetta, potrebbe verificarsi razionamento ove le banche, poste di fronte ad un eccesso di domanda di credito, non siano propense ad eliminarlo attraverso aumenti dei tassi di interesse, in quanto non dispongono di informazioni precise e complete sul rischio connesso ai progetti di investimento delle imprese, le quali, spesso, presentano la propria posizione in maniera non fedele e a loro più favorevole di quanto la realtà

---

<sup>15</sup> L'informazione è molto costosa e può non essere distribuita uniformemente tra tutti i soggetti per cui si crea asimmetria informativa che analizzata tra i primi da J. G. STIGLER (1961), *The economics of information*, *Journal of Political Economy*, e applicata al mercato dei beni, è stata poi estesa anche ad altri mercati come quello del credito e del lavoro. Tra gli altri si veda E. SALTARI (a cura di) (1990), *Informazione e teoria economica*, Il Mulino, Bologna.

<sup>16</sup> Cfr. G. B. PITTALUGA, (1987), *L'evoluzione recente della teoria del razionamento del credito*, *Rivista di politica economica*, n. 12.

giustificherebbe. In questo caso si avrebbe vero razionamento poiché le banche concedono credito solo ad alcuni<sup>17</sup>, in quanto ritengono che nessun aumento del tasso di interesse compenserebbe le perdite attese dal più elevato rischio di insolvenza ad altri progetti associabile. L'offerta di prestito per questa fascia di clienti si presenta quindi rigida rispetto al tasso di interesse e la domanda non viene soddisfatta pur essendo i richiedenti disponibili a pagare prezzi più elevati. Si potrebbe al limite individuare un livello del tasso di interesse "critico" al di là del quale le banche contraggono l'offerta ritenendo che questo sia l'unico modo di ridurre il rischio<sup>18</sup>. Vi è, comunque, l'operare di un meccanismo di selezione avversa sia dal lato dell'offerta di credito, in quanto l'aspettativa di profitto della banca decresce al crescere del rischio rispetto al tasso di interesse, che dal lato della domanda, ove il rendimento atteso dal progetto da finanziare aumenta quanto più alto è il rischio rispetto all'interesse. Il razionamento, quindi, si verificherebbe a quel livello del tasso che, massimizzando il profitto atteso della banca, non coincide con quello che tutti i richiedenti credito sono disposti a pagare. Inoltre, atteso che la banca di solito non mira a realizzare utili istantanei connessi a singole transazioni, ma piuttosto a massimizzare nel tempo il profitto, è possibile che scelga di concedere prestiti a quei clienti che garantiscono un notevole volume di attività, rendendo stabili i rapporti di clientela e migliorando la quantità e la qualità delle informazioni. Quanto più è stretto e stabile il rapporto di clientela, tanto più il mercato appare irto di barriere all'entrata e, quindi, lontano dalla concorrenza perfetta, soprattutto in alcune aree geografiche, come il Mezzogiorno d'Italia, ove il banchiere appare lontano da quella figura idealizzata da Schumpeter che consente all'imprenditore innovatore di acquisire i mezzi di produzione per porre in atto un processo di sviluppo autosostenuto<sup>19</sup>.

E' altrettanto vero, però, che essendo il rischio connesso ad ogni operazione creditizia, in quanto essa altro non è se non scambio tra prestazione attuale e certa contro una futura e incerta, ogni banca è indotta a

---

<sup>17</sup> Cfr. D. HODGMAN, (1960), Credit risk and credit rationing, Quarterly Journal of Economics, n. 5.

<sup>18</sup> D. JAFFEE - F. MODIGLIANI, (1969), nel "A Theory and test of credit rationing", in American Economic Review, n. 12, sostengono che il razionamento si verifica in quanto le banche non sono in grado di applicare tassi diversi a differenti domande di credito attuando, perciò, una politica di discriminazione dei prezzi, tipica del monopolio.

<sup>19</sup> Occorre precisare che la Banca d'Italia si è adoperata già alla fine degli anni '70 per favorire la concorrenza nel mercato del credito attraverso la concessione di apertura di sportelli in quelle zone ove più ampia appariva la concentrazione degli impieghi e dei depositi. E' indubbio, infatti, che la concorrenza accresce l'efficienza e la stabilità del sistema finanziario ed essa è divenuto obiettivo intermedio della politica monetaria, valutaria e di vigilanza della Banca d'Italia. Per una valutazione dell'operare in tal senso delle autorità monetarie italiane si veda, P. CIOCCA, (1999), Concorrenza e concentrazione nel sistema finanziario, Bancaria, n. 1.

selezionare la clientela e a valutarne la solvibilità<sup>20</sup>, dovendo anche tutelare coloro che le hanno affidato i propri risparmi. Il rischio, comunque, non è connesso al tipo di garanzia offerta, in quanto questa non modifica l'eventuale inadempienza, ma solo pone la banca in posizione privilegiata rispetto ad altri debitori, consentendo una più agevole escussione del patrimonio del soggetto insolvente.

L'ottenimento del credito finisce per essere, quindi, strettamente correlato alla possibilità di offrire garanzie e, pertanto, appare facile affermare che la banca dia denaro a chi già ne possiede, questo nel senso che difficilmente ottiene prestiti colui che è figura emergente nella realtà economica in cui opera.

Le banche sostanzialmente preferiscono concedere finanziamenti a imprese prospere per le quali la prospettiva di solvibilità, seppur correlata alla capacità di ottenere utili, che è assoggettata a variabili non facilmente prevedibili, come l'andamento della congiuntura, l'esistenza di una domanda almeno costante su mercati nazionali ed esteri, è più elevata rispetto a quella di imprese che già presentano qualche difficoltà di gestione.

Appare, comunque, che anche se si può ritenere il razionamento del credito una delle cause che potrebbero indurre alcune imprese a rivolgersi al mercato illegale, non mi sembra che esso possa giustificare il ricorso a questo mercato da parte delle famiglie. Infatti nelle indagini sui bilanci delle famiglie italiane, che la Banca d'Italia effettua ogni due anni e dalle quali si evincono le richieste di credito per acquisire beni di consumo o per sostenere spese di carattere straordinario, si nota che le famiglie, cui il credito è stato negato, sono una assai piccola quota<sup>21</sup>.

#### **4. Usura e riciclaggio**

Queste considerazioni mi inducono, pertanto, a non ritenere che il dilagare dell'usura vada ascritto per intero al cattivo funzionamento del mercato del credito, ma che piuttosto essa sia una delle icone di quell'economia irregolare e sommersa che prospera accanto a quella lecita e che nasce dal rifiuto delle norme che regolano l'esercizio dei propri diritti e si nutre e si sviluppa dalla loro violazione, assumendo le forme e i metodi dell'economia criminale. Si manifesta, nella mia interpretazione, una sorta di circuito finanziario

---

<sup>20</sup> D'altro canto nel nostro ordinamento non è riconosciuto né tutelato il diritto al credito e, pertanto, non può essere sanzionata la condotta di banche che negano finanziamenti ad imprese in seguito a loro valutazioni. Si veda in proposito, U. APICE, (1999), L'impresa in crisi: rischi e responsabilità delle banche, *Bancaria*, n. 5.

<sup>21</sup> In L. GUIISO, (1995), Quanto è grande il mercato dell'usura?, *Temi di discussione del Servizio studi della Banca d'Italia*, n. 260, si afferma che, solo una piccola parte dell'operatore famiglia si rivolge al mercato del credito, anche se la domanda risulta in crescita passando dal mezzo punto percentuale del 1987 al doppio negli anni '91 e '93.

perverso: sempre più spesso e diffusamente usurai si associano e, costituendo un fondo comune, esercitano attività di intermediazione finanziaria, nella quale viene reimpiegato quanto illecitamente lucrato da altre operazioni criminose (traffico di armi, contrabbando, prostituzione e droga) a loro volta alimentate con i proventi realizzati dal fiorente mercato illegale del credito.

Si deve pensare che le organizzazioni criminali, pressate dall'azione repressiva dello Stato, abbiano cercato altri mezzi per riciclare il danaro sporco e l'usura è apparsa non solo atta a tale scopo e in grado di fornire ulteriore forma di approvvigionamento, ma anche mezzo per impossessarsi di attività imprenditoriali lecite. Questo salto di qualità è, forse, stato determinato dal proliferare di società finanziarie che si è verificato durante gli anni '80 sulla scia della crescita del mercato del credito al consumo. L'appropriazione da parte della criminalità di molte di queste società ha consentito l'ingresso di capitali illeciti nel circuito della finanza legale, fornendo l'opportunità di acquisire azioni e titoli in maniera pulita con denaro sporco. L'usura, quindi, non è più reato dai connotati antichi, ma si è ammantato di un *look* moderno fornendo quel substrato territoriale nel quale dapprima la malavita si insinua e poi ne acquista la leadership, privando così intere aree della possibilità di percorrere un sentiero di sviluppo economico regolare. Prendendo le mosse dal controllo del territorio, le diverse organizzazioni criminali si associano creando vere e proprie holding finanziarie, attraverso cui riciclano denaro sporco, precedentemente "lavato" tramite la trasformazione del contante in moneta scritturale, rappresentata dai saldi attivi dei rapporti costituiti presso gli intermediari. Dato che oggi tutte le operazioni si realizzano tramite il trasferimento elettronico, diviene sempre più semplice introdurre denaro sporco nel mercato finanziario, attraverso il frazionamento dei versamenti, il ricorso a prestanome e facendone, poi, perdere le tracce scritturali con conversione in nuovo contante che viene tranquillamente impiegato per il tramite dei canali bancari e finanziari<sup>22</sup>. Molte operazioni bancarie, come richieste di bonifici e di emissione di assegni circolari contro contante, sono da sempre mezzo privilegiato di riciclaggio insieme agli ordini telefonici e telegrafici accanto ai quali si possono annoverare strumenti finanziari più evoluti tra cui lo *swap*<sup>23</sup>. La vera novità è senza dubbio costituita dalla applicazione delle tecnologie telematiche ai sistemi di pagamento che, se pur ancora in fase sperimentale, consentirà a breve termine un canale di riciclaggio molto vantaggioso, in quanto i nuovi sistemi di pagamento, studiati e sperimentati per ridurre i

---

<sup>22</sup> Cfr. N. DORN – R. MURJI – N. SOUTH, (1992), *Traffickers: Drug Markets and Law Enforcement*, Routledge, London-New York.

<sup>23</sup> Con lo *swap*, che appartiene alla tipologia del contratto di riporto, un soggetto acquistando titoli o valuta a pronti e impegnandosi a termine a cedere un pari ammontare, può con facilità occultare l'origine dei fondi investiti.

tempi e i costi di quelli tradizionali, dematerializzano completamente il danaro.

Se l'avvento di Internet ha realizzato il sogno di tutti finalmente liberi di collegarsi con banche dati, biblioteche, organizzazioni commerciali in ogni parte del mondo e di accedere in tempo reale a migliaia di informazioni, consente anche di abbattere tutte le barriere ancora esistenti per trasferire denaro. Infatti molti istituti bancari stanno predisponendo o lo hanno già fatto siti Internet con soluzioni *home banking* che permettono di effettuare, stando a casa propria, operazioni tipiche di sportello bancario<sup>24</sup>. Non è più necessario il contatto interpersonale, ma basta accedere ad un sito e si può realizzare una transazione finanziaria che pur se lascia traccia non consente di risalire facilmente all'utilizzatore. Lo scambio in rete rende anonimi acquirenti e venditori e la sostituzione della moneta cartacea con quella elettronica permetterà, in un futuro sempre meno lontano, alla criminalità organizzata e non di riciclare denaro senza subire alcun controllo<sup>25</sup>. Non sarà più necessario architettare pericolose operazioni di trasferimento fondi, ma sarà sufficiente servirsi del computer: anche se solo una piccola percentuale dei miliardi di miliardi di dollari che quotidianamente si spostano via cavo sembra siano di provenienza illecita, è certo che, quando la moneta elettronica si sarà definitivamente affermata, fiumi di danaro sporco entreranno nel circuito e faranno perdere le proprie tracce.

##### **5. Effetto moltiplicatore dell'usura sui circuiti criminali**

Il processo di internazionalizzazione delle attività criminali segue di pari passo o, forse, talvolta precede quello dei sistemi economici: così si è realizzata la formazione di *holding*, con filiali localizzate in diversi Paesi, che, al pari delle imprese multinazionali cercano di conseguire il massimo profitto. Se le imprese perseguono il loro obiettivo attraverso l'impiego di fattori produttivi a basso costo o di migliori condizioni di approvvigionamento delle materie prime o, ancora, di accesso ai mercati di sbocco, le *holding* criminali tendono al massimo profitto attraverso la minimizzazione del rischio ottenibile proprio dal riciclaggio. Infatti il lavaggio del danaro sporco e il suo reimpiego favorisce la crescita dell'economia criminale che, in un mondo senza confini, riceve ulteriore impulso dalla disomogeneità legislativa presente nei diversi Paesi. La globalizzazione dei mercati rende immenso l'ammontare dei flussi di fondi

---

<sup>24</sup> In Italia vi sono ben 215 siti bancari operanti attraverso cui i clienti possono impartire ordini di trasferimento, acquistare azioni ed effettuare pagamenti.

<sup>25</sup> Nel Report on electronic money della BCE del 1998 si sottolinea la pericolosità connessa alla difficoltà di identificazione del cliente poiché è difficile verificare se le parti tra cui ha luogo l'operazione siano coloro che hanno aperto il conto, tramite un contratto computerizzato, o vi sia una terza persona sconosciuta.

illeciti e estremamente mutevole la loro localizzazione con conseguenze dannose soprattutto in termini di perdita di ricchezza e di risparmio che conduce all'impoverimento di intere fasce della popolazione nei sistemi più deboli<sup>26</sup>.

La fiducia degli operatori viene minata alla base rendendo instabile il sistema produttivo nel quale imprese pulite<sup>27</sup> vengono messe in crisi dalla capacità di quelle criminali di reinvestire a condizioni migliori e di poter così realizzare una riduzione nei costi di gestione. Si genera in tal modo una non efficiente allocazione delle risorse che non consente alla concorrenza di operare appieno in quanto il controllo capillare del territorio, realizzato attraverso il canale dell'usura, favorisce il sorgere di rapporti clientelari. Molto spesso l'imprenditore criminale gode del favore della popolazione poiché viene visto come datore di lavoro a tutti gli effetti e le eventuali connivenze poi con il potere politico permettono il superamento di altre barriere quali, ad esempio nel caso degli appalti, il rispetto delle norme di sicurezza e/o di previdenza.

In un territorio che sia già oppresso dalla scarsità delle risorse, l'attività criminale non fa che rendere ancor più povero il contesto e spinge quei pochi imprenditori puliti o alla rinuncia o al ricorso agli usurai nella effimera speranza di riuscire a sopravvivere. Ed è in questo momento che si realizza il rapporto di credito-debito illegale che va distinto da quello legale in quanto se quest'ultimo tende a ottenere garanzie per la restituzione dei fondi prestati, il primo è mirato alla possibilità di appropriarsi di quanto offerto in garanzia. L'usuraio non ha come fine ultimo la restituzione del prestito, ma l'acquisizione dell'attività dell'usurato che può divenire, in un rapporto debitorio di medio-lungo termine, addirittura complice nella funzione di riciclaggio. L'attività lecita è stata così catturata<sup>28</sup> e asservita totalmente alla

---

<sup>26</sup> A tal proposito si veda A. FAZIO (1998), Giuseppe Tovini. Valori civili nell'era della globalizzazione, Documenti della Banca d'Italia, n. 600.

<sup>27</sup> M. CENTORRINO, (1990), L'Economia "cattiva" nel Mezzogiorno, Liguori Editore, Napoli, afferma a pag. 13: "nell'economia cattiva l'imprenditore deve giorno per giorno decidere se vuol essere solo vittima, complice, aiuto-regista di una strategia di accumulazione che comprende tra le dotazioni disponibili anche la risorsa violenza (una strategia al cui interno dunque l'incertezza e il rischio non si valutano più in termini puramente economici) o se è più opportuno finalizzare la sua attitudine all'innovazione, al prodotto, e all'organizzazione dell'azienda, ovvero al collegamento ottimale con il livello politico e burocratico delle istituzioni".

<sup>28</sup> In un recente lavoro D. Masciandaro (1999), Mercati e illegalità, Economia e rischio criminalità organizzata in Italia, EGEA, Milano, ha costruito un modello econometrico, basato sul meccanismo accumulazione-riciclaggio-investimento, che analizza la vulnerabilità territoriale al crimine organizzato. Il modello parte dalla considerazione della specificità dell'azione di riciclaggio e delle sue fondamenta microeconomiche per estendersi poi a livello macroeconomico e, attraverso la stima statistica dei parametri, costruisce l'indice di vulnerabilità per regione connesso non solo al reato di usura, che è rilevante per tutte le regioni meridionali, esclusa la Sardegna, per il Lazio e la Liguria, ma anche di altri reati. In particolare

criminalità: si è trasformata in una filiale a sua volta in grado di offrire ulteriori servizi di credito illegale ad imprese ad essa collegate. Le potenzialità di crescita di un siffatto mercato parallelo sono enormi e capaci di inquinare la struttura produttiva locale e nazionale attraverso l'acquisizione del controllo dei mercati finanziari legali. La liberalizzazione del movimento dei capitali consente all'investitore illegale di operare come un normale arbitraggista a livello internazionale in grado di "fare il mercato" contrattando capitali a breve termine. Questo enorme flusso di danaro nello spostarsi dai paesi di origine a quelli di destinazione modifica la velocità di circolazione della moneta, altera la domanda di capitali che spesso non è coerente con il valore dei fondamentali e muta le aspettative degli operatori sul livello dei tassi di cambio e di interesse e del valore stesso dei titoli negoziati. Durante tutti gli anni '90 si è assistito a un consistente flusso di entrata di capitale a breve-medio termine nelle economie emergenti e se di questi molti sono derivati da diversificazioni degli assetti di portafoglio o da accordi di natura commerciale, una parte è sicuramente di provenienza illecita. Ora è chiaro che quanto maggiore è la contaminazione dei capitali leciti, tanto più il mercato finanziario, già caratterizzato da asimmetrie informative che alterano la capacità di giudizio degli operatori circa i valori dei fondamentali economici, diviene instabile. E' pertanto possibile che per questa via vengano innestate crisi finanziarie che se inizialmente colpiscono il mercato di un singolo Paese, si estendono a macchia d'olio negli altri, minandone la solidità e l'integrità e producendo un danno che perdura nel tempo, in quanto riguadagnare la credibilità richiede percorsi molto lenti.

## **6. La necessità di una regolamentazione e suoi limiti**

I pericoli connessi ad una trasmissione internazionale delle crisi economiche derivanti dall'impiego di capitali illeciti, devono essere scongiurati attraverso la regolamentazione dell'attività finanziaria che, tenendo conto dell'asimmetria ed imperfetta informazione<sup>29</sup>, tuteli la

---

per valutare il rischio vulnerabilità territoriale dell'usura si fa riferimento dapprima all'impatto che la diffusione del reato ha rispetto alla densità della popolazione e alla influenza che su di esso può esercitare il mercato legale del credito, verificando l'ipotesi per cui al crescere della presenza degli sportelli bancari sul territorio si riduce il rischio usura e ancora se all'aumento delle sofferenze, indice della capacità di allocare risorse creditizie, cresca la diffusione del reato.

<sup>29</sup> La asimmetria informativa è presente non solo nel mercato del credito bancario, ma anche in quello mobiliare; infatti, quando le imprese decidono di finanziare i propri progetti di investimento con capitale di nuova emissione, vi può essere razionamento in quanto i potenziali nuovi soci non sono in grado di stabilire se la vecchia gestione stia semplicemente tentando di trasferire parte delle passività accumulate precedentemente. Considerando una normale aversità dei soci a perdere parte delle quote azionarie, solitamente il mercato valuta negativamente l'emissione di nuove azioni.

stabilità del sistema. Gli effetti distorti che questi flussi di fondi determinano sull'economia e sulla finanza interessano la funzione di controllo, propria delle Banche centrali, che tende a tutelare lo svolgimento degli scambi e a garantire il corretto operare delle imprese finanziarie al fine di difendere il valore della moneta, che è pur sempre valore fiduciario.

Ed, invero, il legislatore italiano ha ingaggiato la lotta al riciclaggio già prima della Direttiva CEE del 1991, con l'emanazione di un decreto, poi convertito nella legge n.197 del 5.7.1991, in cui viene istituito l'albo degli intermediari che operano nel sistema finanziario e si vincolano i trasferimenti in contanti o titoli al portatore per importi superiori a 20 milioni all'obbligo di identificazione e registrazione dei soggetti che chiedano di effettuare operazioni per ammontari superiori al limite fissato. La legge impone anche agli intermediari finanziari di denunciare agli organi competenti ogni operazione che, per natura e caratteristica, e anche in base alle capacità economiche dei soggetti, induca a ritenere illecita la provenienza del denaro oggetto della transazione. Inoltre, l'introduzione dell'articolo 644 bis C. P. che definisce l'usura impropria e ne individua quale requisito non più lo stato di bisogno, ma la condizione di difficoltà economica e finanziaria, pone chiaramente in evidenza l'attenzione del legislatore ai problemi di interazione tra usura e riciclaggio come anche si evince dalle modifiche apportate agli art. 648 bis e ter del codice penale.

L'usura praticata dalle organizzazioni criminali appare come l'offerta del mercato illegale del credito che si rivolge, soprattutto, ai piccoli e medi imprenditori e che si combina con altri prodotti illeciti derivanti dal racket e dalle estorsioni dai connotati penali difficilmente distinguibili. Essa nella sua forma moderna ha trovato il modo di sfuggire alle normative non solo civili e penali, ma anche fiscali, utilizzando tecniche illegali che consentono alle organizzazioni criminali di determinare i tassi di interesse delle operazioni di finanziamento attraverso un'ampia diffusione territoriale di "cooperative" che esercitano attività di intermediazione finanziaria.

E' riscontrabile, quindi, uno stretto legame tra usura, abusivismo finanziario e riciclaggio che tocca il sistema dei pagamenti e quello della intermediazione al quale vengono dettate regole precise contenute nell'art.106 del Testo Unico 385/93, che definiscono i contorni del mercato legale del credito accentuandone la concorrenzialità<sup>30</sup>, la variabilità dell'offerta, in relazione alle esigenze della clientela e, quindi, una maggiore efficienza che dovrebbe sottrarre spazi all'operatore illegale.

---

<sup>30</sup> Il Testo Unico al Titolo VI ha recepito la normativa sulla trasparenza delle condizioni bancarie che con la legge 154/92 ha imposto agli operatori finanziari l'obbligo di pubblicizzare le condizioni praticate alla clientela. La norma stabilisce che i contratti devono essere stipulati per iscritto e indicare chiaramente il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione, inclusi gli oneri di mora.

La diffusione territoriale degli intermediari legali protegge l'utente consentendogli di scegliere il soggetto le cui caratteristiche professionali rispondano alle proprie esigenze ed evitando di porre in essere relazioni d'affari con gli operatori di quella finanza sommersa che agisce al di fuori delle condizioni di mercato.

Ulteriore passo avanti nel campo specifico della lotta all'usura è stato compiuto con la legge 108/96 che con l'introduzione del tasso soglia ha inteso definire come usurari sia gli interessi che superino tale limite sia quelli che pur essendo inferiori "*risultino sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità ovvero all'opera di intermediazione, quando chi li ha dati si trovi in condizione di difficoltà economica o finanziaria*", così come recita al terzo comma, l'art. 644 del codice penale. Questo implica che il rispetto del tasso soglia non libera colui che concede il prestito dal possibile perseguimento legale, anche se dovrà essere dimostrata l'esistenza e l'onerosità di altre clausole connesse alla restituzione del denaro erogato. La fissazione del tasso soglia potrebbe, paradossalmente, apparire più a tutela degli usurari, determinando un livello di impunità, che, secondo me, sarebbe superabile dal dettato dell'art. 644, che degli usurari; inoltre viene ritenuto erroneo il riferimento ai contratti di prestito stipulati dalle banche, in quanto la tipologia contrattuale utilizzata dagli usurari è da quelli ben lontana<sup>31</sup>. Invero la determinazione del tasso effettivo globale medio prevista dalla legge non è diversa da quella stabilita dall'art. 122 del Testo unico 385/93, I comma, per i crediti al consumo, cambia solo la denominazione e forse, in tal modo, si è prestato il fianco a differenze nella determinazione del tasso e a diverse interpretazioni da parte dei magistrati<sup>32</sup>.

In realtà non mi sembra che la esistenza di questo tasso soglia abbia consentito una più agevole perseguibilità del reato né una sua più facile individuazione in quanto spesso il contratto d'usura prevede prestazioni accessorie di difficile valutazione, pur mantenendo il tasso di interesse entro i limiti fissati e questa circostanza fa apparire più aggredibile l'operatore del

---

<sup>31</sup> A questo proposito si veda T. Bianchi (1996), Le ragioni delle banche, Il Sole 24 Ore (del 24.2.1996).

<sup>32</sup> Appare, inoltre, evidente che l'introduzione con la 108/96 dell'art. 644ter C. P., che prevede la prescrivibilità del reato d'usura decorrere dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale, ha reso, secondo alcuni, il reato da istantaneo a permanente. Ciò comporta che in un contratto di mutuo a tasso fisso nel corso del tempo e a seconda delle condizioni di mercato, si potrebbero raggiungere tassi di usura rendendo perseguibile l'ente mutuante. Pertanto l'A.B.I. ha, con circolare del marzo 1997, stabilito regole di comportamento per le banche sia per quanto attiene i rapporti di debito preesistenti che per quelli successivi alla emanazione della legge. Sulla non istantaneità del reato d'usura si veda, tra gli altri, A. Caperna – L. Lotti (1996), Per una legge dalla struttura complessa, il percorso guidato all'applicazione, Il Sole 24 Ore (del 23.3.1996), anche se la Cassazione 7 marzo-12 luglio 1997, n. 6784, in "Il Sole 24 Ore", Guida al Diritto, 1997, 33, 74, ha affermato che il reato d'usura è istantaneo con effetti permanenti e "il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione di tali effetti".

mercato legale del credito che non quello del mercato illegale, fatto salvo il ricorso al terzo comma dell'art. 644, già citato.

Invero, il monitoraggio del sistema finanziario cui si pensava di poter dar luogo con l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, non è stato reso possibile poiché non si è tenuto conto dei costi e dei benefici degli intermediari nell'applicazione della normativa né tanto meno è apparsa sufficiente la tutela della identità dei soggetti denunciati. La collaborazione attiva degli intermediari, soprattutto di quelli che operano in zone ad alto rischio per la presenza di criminalità organizzata, è stata scarsa e si è provveduto con il dlgs. 125/97, anche in ossequio alla censura operata dalla commissione Cee, che valutava la norma del divieto di trasferimento in contanti o titoli al portatore in contrasto con la libertà del movimento dei capitali, a rendere possibili le operazioni anche per importi superiori ai 20 milioni, ma con obbligo di segnalarle all'Ufficio Italiano Cambi. Il dlgs. 153/97 ha inteso separare l'area dei controlli finanziari da quella degli accertamenti investigativi propri del settore penale e, rendendo l'UIC unico referente per la segnalazione delle operazioni sospette, ha integrato la funzione di vigilanza con quella di controllo migliorando l'operatività in tempo reale al fine di attuare misure preventive.

Invero, prevenire le possibilità di inquinamento ed appropriazione delle attività produttive lecite da parte della criminalità, consentirebbe nel medio-lungo termine la realizzazione di un più alto tasso di crescita che nelle zone, ove più è alta la concentrazione criminale è frenato dalla scarsa accumulazione del capitale data la debole correlazione tra investimento e tasso di profitto atteso, nonché dal cattivo funzionamento del mercato del lavoro.

## **7. Conclusioni**

L'analisi condotta permette a chi scrive di ritenere la normativa vigente, sia specificatamente in tema di usura che generalmente di riciclaggio, non ancora pienamente in grado di combattere l'inquinamento delle attività economiche lecite da parte di quelle criminali. Invero se il sistema finanziario è un elemento cruciale per lo sviluppo dei sistemi economici legali, è indubbio che attraverso esso gli operatori illegali possono acquisire, riciclando danaro sporco, attività finanziarie pulite. Inoltre non si può tralasciare la peculiarità propria del sistema bancario che offre beni e servizi immateriali che ben rispondono alla esigenza di mimetizzazione delle transazioni illecite. Tali opportunità appaiono ancora più probabili nel momento in cui le valute degli 11 Paesi, che hanno costituito l'area monetaria europea a cambi fissi, saranno convertite in euro. Sui mercati affluiranno notevoli ammontari di contante che potranno essere oggetto di conversioni multiple anche in altre monete di Paesi europei in attesa di essere sostituite

dall'euro; nella fase di transizione il rischio di transazioni illecite è, quindi, relevantissimo e, anche quando il cambio sarà realizzato esse potranno moltiplicarsi all'interno dell'area valutaria poiché viene meno l'arbitraggio.

Appare evidente, quindi, che nell'attuale sistema economico mondiale, nel quale coesistono un elevato grado di integrazione commerciale, libertà del movimento di capitali e regime di cambi flessibili, non può esservi crescita equilibrata e stabilità dei mercati se non si ridisegna un nuovo ordine economico. La globalizzazione, resa possibile dal progresso tecnico, dal più rapido sistema delle comunicazioni, dall'intensificarsi degli scambi commerciali e, soprattutto, finanziari, può condurre ad una migliore utilizzazione delle risorse, ad una più efficiente allocazione del risparmio e ad un più elevato livello di benessere per tutti anche se si risolvono le problematiche connesse al libero affluire di capitali illeciti nelle economie legali, in quanto la loro presenza altera le capacità di scelta degli individui. A mio parere questo sarà possibile solo con la efficace collaborazione delle autorità monetarie e di vigilanza con quelle investigative e giudiziarie che, rendendo inoffensiva la connessione tra criminalità e mercati finanziari, consentirà l'operatività del legame biunivoco che indubbiamente esiste tra crescita reale dei sistemi economici e sviluppo di quelli finanziari.

## BIBLIOGRAFIA

APICE, V. (1999), "L'impresa in crisi: rischi e responsabilità delle banche", *Bancaria*, n. 5.

ARCELLI, M. (1998), "Globalizzazione dei mercati e orizzonti del capitalismo", *Economia Italiana*, Banca di Roma.

AA. VV. (1992), *Criminalità e finanza, ricerca AREL*, Il Mulino, Bologna.

BAGELLA, M.- BALDASSARRI, M.- PAGANETTO, L. (1997), *Mercati finanziari, informazione imperfetta e gestione del rischio*, SIPI, Roma.

BAGLIANO, F. C.- MAROTTA, G. (1999), *Economia monetaria*, Il Mulino, Bologna.

BARRECA, B. (1995), *Prestiti e usura. Prevenzione e tutela del consumatore in Francia e in Italia*, Il Sole 24 Ore Libri, Milano.

BONORA, C. (1998), *La nuova legge sull'usura*, CEDAM, Padova.

BRUNI, F.- MASCIANDARO, D. (1998), *Mercati finanziari e riciclaggio. L'Italia nello scenario internazionale*, EGEA, Milano.

BUSA', L.- FIASCO, M. (1994), *Liberarsi dall'usura. Conoscere per evitarla. Prevenire per difendersi*, Sapere 2000, Roma.

CENTORRINO, M. (1990), *L'economia "cattiva" del Mezzogiorno*, Liguori Ed., Napoli.

CENTORRINO, M.- SIGNORINO, G. (1997), *Macroeconomia della mafia*, Carocci Ed., Roma.

CENTORRINO, M.- LA SPINA, A.- SIGNORINO, G. (1999), *Il nodo gordiano*, Laterza Ed., Bari.

CIOCCA, P. (1999), “Concorrenza e concentrazione nel sistema finanziario italiano”, *Bancaria*, n. 1.

CONDEMI, M. (1999), “Uso illecito del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ed effetti monetari dell’attività criminale”, *Bancaria*, n. 3.

COSTABILE, L. - GIANNOLA, A. (1996), “Norme sociali e distribuzione dei posti di lavoro. Una parabola della corruzione nell’Italia meridionale”, in *Istituzioni e sviluppo economico nel Mezzogiorno*, a cura di Costabile, G., Il Mulino, Bologna.

D’AMICO, G. (1994), “Il danno dell’usura per l’integrità dei mercati finanziari”, *Bancaria*, n. 9.

DE FELICE, G. (1997), *Il fenomeno dell’usura e l’intermediazione finanziaria e bancaria*, Cacucci Ed., Bari.

DE SARIO, V. (1998), “Nuovi orientamenti della regolamentazione internazionale sul rischio del credito”, *Bancaria*, n. 3.

FILOTTO, V. - MASCIANDARO, D. (1999), “Norme antiriciclaggio e impatto sulle banche e sui clienti. Un’indagine sul campo”, *Bancaria*, n. 11.

GOBBO, F. (1996), “Regole, istituzioni e criminalità: il punto di vista di un’economista”, *Rivista di politica economica*.

GREENWALD, B. – STIGLITZ, J.- WEISS, A. (1984), “Informational Imperfection in the Capital Market and macroeconomic fluctuations”, *American Economic Review*.

GUIISO, L. (1995), Quanto è grande il mercato dell’usura?, *Temi di discussione, Servizio Studi della Banca d’Italia*, n. 260.

MARSELLI, R.-VANNINI, M. (1996), “Il ruolo del sistema sanzionatorio delle motivazioni economiche e del contesto sociale”, in *Istituzioni e sviluppo economico nel Mezzogiorno*, a cura di Costabile, G., Il Mulino, Bologna.

MASCIANDARO, D. (1993), “Analisi economica della criminalità, teoria della regolamentazione e riciclaggio finanziario”, in *mercati illegali e mafie*, a cura di ZAMAGNI, S., Il Mulino, Bologna.

MASCIANDARO, D. (1996), “Economia illegale, riciclaggio e sistema bancario e finanziario meridionale”, *Rassegna Economica*, n.2.

MASCIANDARO, D. (1997), “La nuova legge antiusura: l’analisi economica”, in AA.VV. *Usura, economia e società*, SEI, Torino.

MASCIANDARO, D.- PORTA, A. (1997), *L’usura in Italia*, EGEA, Milano.

MASCIANDARO, D. (1999), *Mercati e illegalità: economia a rischio criminalità in Italia*, EGEA, Milano.

NOTARISTEFANO, G.- VASSALLO, E.(1999), “I tassi bancari nel Mezzogiorno: alcune verifiche empiriche”, *Bancaria*.

NUCCIO, O. (1996), “Misinterpretazioni ed equivoci nella storia dell’interesse”, *Rassegna Economica*, n.2.

ONADO, M.(1992), *Economia dei sistemi finanziari*, Il Mulino, Bologna.

POZZOLO, A. F.(1997), “Gli effetti della liberalizzazione valutaria sulle transazioni finanziarie dell’Italia con l’estero”, *Temi di discussione, Servizio Studi della Banca d’Italia*, n. 296.

ROSA, G.- GUGLIELMETTI, P. (1998), Termometro Sud, *Quaderno studi e Documentazione n. 10*, Aree politiche territoriali e Mezzogiorno, Confindustria, Roma.

RUOZI, R.- MASCIANDARO, D.(1999), “Combattere la criminalità: il contributo delle scienze economiche”, *Bancaria*, n. 4.

SALTARI, E. (1990) (a cura di), *Informazione e teoria economica*, Il Mulino, Bologna.

STIGLITZ, J.- WEISS, A.(1981), Credit rationing in markets with imperfect information, *American Economic Review*.

ZAMAGNI, S.(1993), *Mercati illegali e mafie*, Il Mulino, Bologna.